£ smoss £

Il P.M. preliminarmente dà atto dell'errore materiale effettuato dal GUP nel decreto che dispone il giudizio in ordine alla data di commissione del reato sub a) dovendo intendersi 24/10/2013 e non 24/10/2014 per come rilevabile sia dall'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p. che nella richiesta di rinvio a giudizio.

Tutti i difensori e gli imputati prendono atto nulla osservando.

Preliminarmente la P.C. si riporta all'istanza già depositata in atti, insistendo affinchè l'intero dibattimento si svolga a porte chiuse in ragione della delicatezza della vicenda e delle gravi conseguenze psicologiche che tuttora la P.O. patisce in relazione alla vicenda occorsa. Il P.M. si associa in applicazione dell'art. 472 co 3 bis c.p.p.

Tutti i difensori degli imputati si rimettono.

Il Tribunale, ritenuta l'accoglibilità della richiesta formulata dalla P.C. in ragione delle condotte delittuose per cui si procede, la giovane età della vittima e del complesso quadro psicologico evidenziato dal suo difensore, visto l'art. 472 co 3 bis c.p.p. dispone che l'intero dibattimento venga celebrato a porte chiuse, disponendo che tutte le persone non interessate direttamente allo svolgimento del giudizio non possano avere accesso all'aula se non per l'espletamento di specifici atti processuali.

Il Presidente dichiara aperto il dibattimento e data per letta l'imputazione.

Il Pubblico Ministero in relazione ai fatti che intende provare, chiede l'ammissione delle prove che seguono:

• esame dei testi di cui alla lista

forussis &